

Ordinanza del DDPS sulla concessione di contributi a progetti di ricerca nelle scienze dello sport

del 2 dicembre 2013 (Stato 1° agosto 2015)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

visto l'articolo 69 dell'ordinanza del 23 maggio 2012¹ sulla promozione dello sport (OPSpO),

ordina:

Art. 1 Contributi per la ricerca

¹ Su richiesta, sono versati contributi per progetti di ricerca nelle scienze dello sport a istituti di ricerca svizzeri pubblici o privati.

² Non sussiste alcun diritto ai contributi.

Art. 2 Presupposti

¹ Il progetto deve essere strettamente correlato a questioni attuali inerenti alla politica dello sport e alla promozione dello sport.

² Deve essere incentrato su una priorità tematica contenuta nel Piano direttore di ricerca Sport e movimento 2013–2016² dell'Ufficio federale dello sport (UFSP) e fare riferimento in particolare alle domande scientifiche pubblicate nel Catalogo dei progetti di ricerca³ in relazione al Piano direttore di ricerca Sport e movimento 2013–2016.

Art. 3 Ammontare dei contributi

¹ I contributi ammontano al massimo al 70 per cento dei costi computabili richiesti. Sono concessi per tre anni al massimo.

² Sono considerati computabili i costi comprovati per:

- a. la retribuzione dei collaboratori direttamente coinvolti nel progetto, in particolare dei responsabili e collaboratori del progetto, nonché del personale ausiliario necessario, per le rispettive prestazioni nell'ambito del progetto;

RU 2013 4421

¹ RS 415.01

² Il Piano direttore sulla ricerca può essere consultato sul sito www.baspo.admin.ch > Temi > Piano direttore di ricerca

³ Il Catalogo dei progetti di ricerca può essere consultato sul sito www.baspo.admin.ch > Temi > Piano direttore di ricerca

- b. l'acquisto delle attrezzature e del materiale necessari al progetto;
- c. la redazione del rapporto finale e la pubblicazione delle conoscenze acquisite.

³ Come partecipazione ai costi overhead viene versato anche un contributo forfettario pari al 10 per cento dei contributi stabiliti ai sensi del capoverso 1. Se l'aliquota massima per i sussidi overhead ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 dell'ordinanza del 29 novembre 2013⁴ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è inferiore al 10 per cento, si applica tale aliquota a titolo forfettario.⁵

Art. 4 Domanda

¹ La domanda deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a. richiedente;
- b. contenuto, obiettivi, metodi e altri dati scientifici relativi al progetto;
- c. risorse disponibili;
- d. finanziamenti richiesti a terzi;
- e. fabbisogno finanziario e di personale;
- f. nome di almeno tre periti competenti e indipendenti disposti a esaminare la domanda dal profilo scientifico.

² L'UFSPPO mette a disposizione i moduli per la presentazione delle domande.

Art. 5 Lingua

¹ Le domande di ricerca devono essere presentate in tedesco, francese, italiano o inglese.

² Nel caso di domande in inglese deve essere allegato un riassunto in tedesco, in francese o in italiano.

Art. 6 Scadenza

¹ Le domande sono valutate una volta all'anno.

² Devono essere inviate all'UFSPPO entro il 1° settembre in formato elettronico.

³ L'UFSPPO comunica tempestivamente eventuali modifiche della data di riferimento.

Art. 7 Domanda di contributi per progetti successivi

Le richieste di contributi per progetti successivi che si fondano sui risultati di un progetto già approvato sono trattate solo se alla data di riferimento di cui all'articolo 6 è disponibile il rapporto finale del progetto principale.

⁴ RS 420.11

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 30 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2253).

Art. 8 Esame della valenza politica

L'UFSPPO esamina la domanda dal profilo della valenza politica e dell'importanza del progetto ai fini della promozione dello sport.

Art. 9 Perizia scientifica

¹ Gli specialisti dell'UFSPPO procedono ad una perizia scientifica della domanda congiuntamente ad almeno un perito esterno.

² Nel designare il perito esterno si considerano le persone indicate nella domanda.

³ Si esaminano i seguenti criteri:

- a. qualità e attualità del progetto;
- b. pertinenza dell'approccio metodologico;
- c. applicabilità concreta dei risultati;
- d. rilevanza dal punto di vista sociale;
- e. rapporto fra costi e benefici;
- f. probabilità di successo tenuto conto della durata;
- g. qualifiche e idoneità dell'organizzazione e dell'infrastruttura del richiedente ai fini della realizzazione del progetto.

⁴ Le domande che non soddisfano i presupposti di cui all'articolo 2 capoverso 2 non sono sottoposte alla perizia scientifica. L'UFSPPO le inoltra al DDPS con proposta di rigetto.

Art. 10 Decisione

¹ Il DDPS decide su proposta dell'UFSPPO.

² Se decide di concedere i contributi, il DDPS incarica l'UFSPPO di stipulare un contratto con il richiedente. Il contratto può prevedere condizioni e oneri.

Art. 11 Ordine di priorità

Se i contributi richiesti superano i mezzi finanziari disponibili, l'ordine di priorità delle domande viene stabilito tenendo conto dell'urgenza dei risultati della ricerca per la politica e per l'Amministrazione.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

